

REGOLAMENTO (CEE) N. 371/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1980

relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere sotto forma di fiocchi, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 100 tonnellate di avena, ossia 50 tonnellate di fiocchi di avena, alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Lega delle società della Croce Rossa di 50 tonnellate di fiocchi d'avena.

2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania in 1 partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, sull'alleggio nel porto di Callao.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di 25 chilogrammi netti, secondo le modalità di cui all'allegato.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 10 per 10 e dalla dicitura seguente:

« Copas de avena / Donación de la Comunidad económica europea / Acción de la Lega de las Sociedades de la Cruz Roja / Destinado a la distribución gratuita en Perú / Callao ».

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 29 febbraio 1980.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 29 febbraio 1980 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua :
 - aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata,
 - diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente

praticati sul mercato l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. I fiocchi d'avena di cui all'articolo 1 devono corrispondere alle caratteristiche indicate in allegato. Se essi non corrispondono a tali caratteristiche vengono rifiutati.

2. Le offerte per i fiocchi d'avena di cui all'articolo 1 debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in allegato.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1980.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO**REQUISITI****Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :**

Avene gregge : Avene di prima qualità ad alta densità.

Politura e preparazione : Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.

Mondatura : Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.

Fiocchi d'avena : Chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.

Avena in fiocchi : Da imballare in sacchi da 25 kg (sacchi vuoti 2 %).

Composizione dei sacchi :

- quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m² ;
- un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente al peso di almeno 140 g/m² ;
- una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura ;
- chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
- insettifughi sparsi all'esterno del sacco.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Qualità dell'avena in fiocchi :

Umidità : meno del 12 %.

Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.

Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.

Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.

Tenore di proteine : non inferiore al 14 % della materia secca.
